REGOLAMENTO (CE) N. 1836/1999 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 1999
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1506/1999 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

(2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

(3) considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtú delle motivazioni indicate nella colonna 3;

(4) considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, dal 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo [4];

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

[1] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
[2] GU L 175 del 10.7.1999, pag. 7.
[3] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[4] GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Preparazione consistente in una soluzione acquosa composta, in peso, di 84 % circa di acqua, 15,6 % di zucchero, di 0,4 % di acido citrico e 0,01 di sostanza aromatizzante. Il prodotto, che possiede una durata di conservazione limitata, è presentato alla rinfusa.	2106 90 59	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 59. Poiché il prodotto non è atto al consumo direttamente, in quanto bevanda, esso non è coperto dalla voce 2202. Tenuto conto dell'aggiunta di sostanze aromatizzanti, esso può essere considerato come sciroppo aromatizzato.
2. Preparazione consistente in una soluzione acquosa composta, in peso, di 84 % circa di acqua, 16 % di zucchero, e 0,2 % di acido citrico. Il prodotto, che possiede una durata di conservazione limitata, è presentato alla rinfusa.	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione combinata, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98. Poiché il prodotto non è atto al consumo direttamente, in quanto bevanda, esso non è coperto dalla voce 2202.